



Decreto 14 novembre 2005 n.161

REPUBBLICA DI SAN MARINO

PROVVEDIMENTI FISCALI DIVERSI

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 50 della Legge 20 dicembre 2002 n.112;
Visto l'articolo 46 della Legge 16 dicembre 2004 n.172;
Visto l'articolo 7 della Legge 17 marzo 2005 n.38;
Vista la delibera del Congresso di Stato in data 7 novembre 2005 n.43;
Valendo Ci delle Nostre Facoltà,
Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:*

TITOLO I RIMBORSO DELL'IMPOSTA SULLE IMPORTAZIONI

Art.1

(Cessioni allo Stato ed agli Enti Pubblici)

Il comma 7 dell'articolo 1 del Decreto 29 novembre 2004 n.163 è sostituito dal seguente:

“Le cessioni effettuate ad Enti statali sono assimilate alle esportazioni per effetto dell'articolo 2 della Legge 22 dicembre 1972 n. 40, con esclusione delle forniture relative alle opere di cui alla Legge 17 settembre 1999 n. 96”.

Le disposizioni del presente articolo si applicano agli appalti deliberati a partire dal 1° gennaio 2006.

TITOLO II PROCEDURA SOMMARIA DI FORFETIZZAZIONE

Art.2

(Procedura sommaria di forfetizzazione)

Chi ha presentato la denuncia annuale per il rimborso dell'imposta sulle importazioni relativa ai beni esportati, in base agli articoli 1, 9 e 14 della Legge 22 dicembre 1972 n. 40 e successive modifiche ed integrazioni, può chiedere l'ammissione alla procedura sommaria di forfetizzazione di cui al Titolo III del Decreto 29 novembre 2004 n. 163 relativamente ai periodi d'imposta per i quali non abbia definito con l'Ufficio Tributario il relativo rimborso, fino al periodo d'imposta 2004 compreso. Possono pertanto, richiedere l'ammissione alla procedura di cui al presente titolo anche gli operatori economici che non hanno aderito nei termini previsti dal Decreto 29 novembre 2004 n. 163 alla forfetizzazione per i periodi d'imposta relativi agli anni 1994-2001 compresi.

Gli esercizi 2002, 2003 e 2004 costituiscono un ulteriore raggruppamento rispetto a quelli previsti all'articolo 26, comma 1 del sopra citato decreto.

Per quanto non previsto nel presente decreto, si applicano le disposizioni del Titolo III del Decreto 29 novembre 2004 n. 163.

Art.3

(Soggetti non ammessi alla procedura sommaria di forfetizzazione)

Non sono ammessi alla procedura sommaria di cui all'articolo precedente, i soggetti i quali, nei periodi per cui chiedono l'ammissione alla procedura sommaria:

- a) siano stati oggetto di accertamento definitivo da parte dei competenti organi per un maggior reddito non inferiore a euro 120.000,00;
- b) abbiano presentato la denuncia di cui all'articolo precedente viziata da una condotta fraudolenta accertata.

Non sono inoltre ammessi alla procedura sommaria di forfetizzazione i soggetti:

- a) che abbiano subito condanne penali relativamente all'esercizio dell'attività d'impresa;
- b) per i quali sia stata decretata la liquidazione coatta o d'ufficio o la procedura di concorso fra i creditori;
- c) che abbiano subito la revoca del nulla osta all'attività d'impresa.

Art.4

(Richiesta di ammissione)

La richiesta di ammissione alla procedura sommaria di forfetizzazione deve essere inoltrata all'Ufficio Tributario entro e non oltre il 30 aprile 2006.

La presentazione della richiesta è vincolante per l'operatore, il quale non avrà più, successivamente alla presentazione, la facoltà di giungere alla definizione della misura del rimborso attraverso la procedura ordinaria. Decorso il termine di cui al primo comma, decade ogni diritto di ammissione alla procedura sommaria di forfetizzazione.

La domanda di ammissione dovrà essere presentata secondo le modalità e le forme già stabilite con Decreto 29 novembre 2004 n. 163 ed in osservanza alle circolari applicative già emanate dall'Ufficio Tributario.

Art.5

(Aliquota d'imposta figurativa per gli acquisti interni e definizione del rimborso)

Sugli acquisti da fornitori sammarinesi effettuati nei periodi d'imposta dal 2002 al 2004 è attribuita convenzionalmente un'aliquota d'imposta figurativa pari al 2,5%. Quando il rapporto fra acquisti interni ed acquisti totali, comunque rilevanti ai fini del rimborso, è superiore al 20%, tale percentuale dell'aliquota convenzionale è raddoppiata.

Agli operatori economici che non hanno effettuato acquisti da fornitori sammarinesi rilevanti agli effetti del rimborso o, comunque, in misura inferiore al 5% degli acquisti totali, è riconosciuto il rimborso dell'eventuale importo a credito dell'operatore risultante dalla dichiarazione annuale (modello Q) diminuito del 20% per i periodi d'imposta 2002, 2003 e 2004.

Art.6

(Liquidazione della somma a credito del debitore)

Dall'eventuale saldo a credito dell'operatore risultante dal verbale di conclusione della procedura sommaria di forfetizzazione, l'Ufficio Tributario tratterrà gli importi a debito del contribuente, certi e scaduti, per imposte di pertinenza dell'Ufficio Tributario e relative sanzioni ed interessi.

L'eventuale saldo a credito, al netto di quanto indicato nel comma precedente, viene liquidato a cura dell'Ufficio Tributario secondo le seguenti modalità:

- a) 1/5 successivamente alla sottoscrizione del verbale secondo le ordinarie procedure di liquidazione di spesa della Pubblica Amministrazione previste dalla legge;
- b) 2/5 con valuta a favore del contribuente pari al 31 dicembre 2008;
- c) 2/5 con valuta a favore del contribuente pari al 31 dicembre 2009.

Qualora il saldo di cui al comma precedente, a credito dell'operatore economico, sia di importo inferiore o pari a euro 2.500,00, la corresponsione della somma avviene in unica soluzione successivamente alla sottoscrizione del verbale e secondo le ordinarie procedure di liquidazione di spesa della Pubblica Amministrazione previste dalla legge.

La disposizione del comma che precede si estende altresì alle procedure di cui al Titolo III del Decreto 29 novembre 2004 n. 163 già definite con l'Ufficio Tributario, per la parte non ancora corrisposta.

TITOLO III FRUTTI E PROVENTI DERIVANTI DAL TRUST

Art.7

(Proventi e frutti derivanti dai beni in trust)

L'articolo 1 del Decreto 8 giugno 2005 n. 84 è integralmente sostituito dal seguente:

“Sulla attribuzione di frutti e proventi di cui all'articolo 5 comma 1 della Legge 17 marzo 2005 n.38, il trustee è tenuto ad applicare la ritenuta a titolo d'imposta del 15%, se nella comunicazione inoltrata all'Amministrazione Finanziaria a norma dell'articolo 7 della succitata legge non compaiono i dati anagrafici dell'effettivo beneficiario e se le seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il beneficiario del trust ha un diritto, non una aspettativa, di ricevere i redditi prodotti dai beni in trust non appena questi vengano incassati dal trustee;
- b) i redditi dei beni in trust distribuiti sono costituiti da somme incassate dal trustee a seguito di pagamento di interessi come definiti al comma 1 dell'articolo 5 della Legge 25 maggio 2005, n.81.”

Dato dalla Nostra Residenza, addì 14 novembre 2005/1705 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
(Claudio Muccioli – Antonello Bacciocchi)

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
(Rosa Zafferani)